



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

Nell'area soggetta al blocco, la circolazione è consentita a:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- le autovetture e gli autoveicoli da trasporto alimentati a metano e gpl o bifuel;

Sono esclusi dal blocco:

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- veicoli con targa estera;
- veicoli utilizzati per il trasporto di medicinali urgenti;

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni previste, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- a veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
- b veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione.
- c veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
- d veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- e veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- f veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- g veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- h veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- i veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- j veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- k macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- l veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori per conto di Enti Pubblici, Enti di Diritto Pubblico o di Aziende di sottoservizi;
- m veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti ovvero documentazione attestante l'ordine di prenotazione del trasloco antecedente all'emissione dell'ordinanza;

- n veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci deperibili ed in regime di ATP;
- o veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata;
- p veicoli di proprietà delle autoscuola cittadine, dotate di doppia pedaliera, con a bordo allievo ed istruttore.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.